



**DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	PAG. 3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	PAG. 3
ARTICOLO 3 - AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA	PAG. 4
ARTICOLO 4 SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 38, comma 3, D. L. 78/2010 E S.M.I	PAG. 4
ARTICOLO 5 SANZIONE AMMINISTRATIVA PER NON OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE	PAG. 6
ARTICOLO 6 - ACCERTAMENTO E NOTIFICA	PAG. 6
ARTICOLO 7 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	PAG. 6
ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI	PAG. 7
ARTICOLO 9 - ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE	PAG. 7
ARTICOLO 10 - RATEIZZAZIONE	PAG. 7
ARTICOLO 11 - OPPOSIZIONE	PAG. 7
ARTICOLO 12 - RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 7
ARTICOLO 13 - COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA	PAG. 7
ARTICOLO 14 - NORMA DI RINVIO	PAG. 7

DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Disciplinare, previsto dal *Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti*, disciplina:
 - a) la procedura e la tempistica del procedimento;
 - b) la quantificazione delle sanzioni;
 - c) la modalità e i tempi della notifica;
 - d) il pagamento della sanzione.
2. Le sanzioni amministrative sono accertate e comminate in applicazione della seguente normativa:
 - Legge 689/81 " *Modifiche al sistema penale*", Capo I Le sanzioni amministrative
 - Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 " *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*";
 - D.P.R. 445/2000 " *Testo unico in materia di documentazione amministrativa*", Art. 75 Decadenza dei benefici, Art. 76 Norme penali;
 - D.L. 31 maggio 2010 n. 78 Art. 38, comma 3, convertito con legge 122/2010 e s.m.i;
 - D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, " *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio*", art. 10 Controllo della veridicità delle dichiarazioni;
 - " *Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti*" approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazione n.35 del 13/07/2022;
 - *D.M. 1320 del 17 dicembre 2021*;
 - Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.314 del 7 settembre 2021 con cui è stato approvato il modello tipo di DSU, nel quale il sottoscrittore *dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/2010*;
3. La verifica della condizione economica-patrimoniale è effettuata su:
 - dichiarazione sostitutiva unica (DSU), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
 - dichiarazione sostitutiva presentata dagli studenti stranieri dell'Unione Europea con reddito e patrimonio all'estero;

Articolo 2 DEFINIZIONI

- **DSU**
Dichiarazione **S**ostitutiva **U**nica: apposito modello ove sono dichiarati i dati per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.
- **ISEE**
Indicatore della **S**ituazione **E**conomica **E**quivalente
- **ISP**
Indicatore della **S**ituazione **P**atrimoniale;
- **ISPE**
Indicatore della **S**ituazione **P**atrimoniale **E**quivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda sulla base dei dati della Attestazione ISEE);
- **Beneficio**
Borsa di studio e/o il posto alloggio, altri interventi non destinati alla generalità degli studenti, tariffa ridotta per il servizio ristorazione o altri servizi.

Articolo 3
AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

1. L'avvio del procedimento di verifica delle DSU, e comunque di tutte le dichiarazioni sostitutive riferite alla condizione economica, è reso noto a tutti gli studenti interessati mediante la pubblicazione di apposito comunicato sul sito aziendale e con avviso nell'area riservata del portale online di ciascun studente.
2. Il termine di conclusione del procedimento di verifica è stabilito dall'atto dirigenziale di approvazione del campione in base alla complessità e numerosità dello stesso ed eventualmente può essere modificato con atto dirigenziale successivo.
3. Nessuna comunicazione personale è inoltrata ai soggetti per i quali si riscontra la regolarità della dichiarazione o si riscontrino differenze non influenti sulla concessione del beneficio.
4. La conclusione del procedimento è resa nota a tutti gli studenti interessati mediante la pubblicazione di apposito comunicato sul sito aziendale. In caso di verifiche non concluse sarà informato lo studente interessato.

Articolo 4
SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 38, comma 3, D.L. 78/2010 E S.M.I

1. Nei casi in cui si accerti una discordanza fra quanto dichiarato nella DSU e quanto accertato nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate o quanto attestato dagli enti certificatori, che comportino la decadenza dal beneficio assegnato, si applica la sanzione prevista dall'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
2. L'importo della sanzione, che non può superare il triplo del beneficio ottenuto, è articolato in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito così come segue:

Tabella 1 – Decadenza borsa di studio generalità studenti

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 1.870,00
		2° fascia	€ 1.800,00
		3° fascia	€ 1.750,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 2.600,00
		2° fascia	€ 2.390,00
		3° fascia	€ 2.180,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 2.800,00
		2° fascia	€ 2.480,00
		3° fascia	€ 2.250,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 4.500,00
		3° fascia	€ 4.200,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 2 – Decadenza borsa di studio studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. e studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio che rispettano i requisiti di merito previsti dal bando di borsa per entrambi i corsi

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 1.900,00
		2° fascia	€ 1.850,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 2.650,00
		2° fascia	€ 2.300,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 2.900,00
		2° fascia	€ 2.550,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 4.900,00
		2° fascia	€ 4.600,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 3 – Decadenza borsa di studio studenti autonomi

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 4.500,00
		3° fascia	€ 4.200,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 4.500,00
		3° fascia	€ 4.200,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 2.800,00
		2° fascia	€ 2.480,00
		3° fascia	€ 2.250,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 4.500,00
		3° fascia	€ 4.200,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 4 – Decadenza borsa di studio studentesse S.T.E.M. autonome e studenti autonomi iscritti contemporaneamente a due corsi di studio che rispettano i requisiti di merito previsti dal bando di borsa per entrambi i corsi.

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 5.000,00
		2° fascia	€ 4.950,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 5.000,00
		2° fascia	€ 4.950,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 2.900,00
		2° fascia	€ 2.550,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 5.000,00
		2° fascia	€ 4.950,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 5 – Decadenza altri benefici e contributi

ESITI ACCERTAMENTO	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA TARIFFA RIDOTTA RISTORAZIONE	Triplo della differenza fra la tariffa assegnata (sulla base dell'ISEE presentato) e quella spettante (applicata sulla base dell'ISEE accertato) moltiplicata per il numero di pasti fruiti dall'accoglimento di richiesta della riduzione tariffaria.	
DECADENZA CONTRIBUTO DISABILI	solo importo monetario	€ 500,00
	importo monetario e mensa	€ 800,00
	importo monetario e alloggio	€ 1.000,00
	importo monetario, mensa e alloggio	€ 1.200,00

3. In caso di attivazione di nuovi benefici, con apposito Provvedimento del Direttore saranno stabiliti gli importi delle eventuali sanzioni amministrative da comminare.
4. In caso di borsa di studio semestrale l'importo delle sanzioni di cui sopra è dimezzato.
5. La sanzione è ridotta nel caso in cui almeno uno degli indicatori economici, ISEE o ISPE, accertati in sede di verifica, abbiano una differenza con i limiti ISEE e ISPE fissati nel bando per l'assegnazione del beneficio, così come segue:
 - a) riduzione del 50% per differenza inferiore o pari a € 2.000,00;
 - b) riduzione del 35% per differenza superiore a € 2.000,01 ed inferiore o pari a € 4.000,00;
 - c) riduzione del 15% per differenza superiore a € 4.000,01 ed inferiore o pari a € 6.000,00;
 - d) nel caso in cui i valori ISEE e ISPE accertati determinino più di una riduzione, di cui ai precedenti punti a), b) e c), si applica la minore riduzione tra le due.

Non si applica nessuna riduzione nel caso in cui almeno uno degli indicatori economici, ISEE o ISPE, accertati in sede di verifica, abbiano una differenza con i limiti ISEE e ISPE fissati nel bando di oltre € 6.000,01.

6. In caso di più componenti del nucleo familiare beneficiari dello stesso beneficio e presenti nella stessa DSU, la sanzione è distribuita in parti uguali fra gli stessi, ma non si applica alcuna riduzione di cui al comma 5.
7. La sanzione non viene applicata nei seguenti casi:
 - a) in caso di difformità derivanti da un'errata acquisizione diretta, da parte dell'INPS, dei dati di cui al quadro FC8 del modello DSU, dall'Agenzia delle Entrate;
 - b) nei casi di mancata fruizione dei benefici e mancata riscossione della quota monetaria della borsa di studio;
 - c) nei casi in cui la difformità accertata evidenzia solo un cambiamento della fascia di riferimento, ma si mantenga comunque il diritto al beneficio.

Articolo 5

SANZIONE AMMINISTRATIVA PER NON OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui lo studente non ottemperi alla formale richiesta con termine perentorio, di dati o documentazione utili al corretto ricalcolo degli indicatori, l'accertamento si conclude con la decadenza del beneficio e con l'applicazione per analogia, della sanzione massima indicata nel precedente articolo 4 e riportata nel verbale di accertamento.

Articolo 6

ACCERTAMENTO E NOTIFICA

1. Il Dirigente responsabile comunica all'interessato le discordanze rilevate ed influenti sulla concessione del beneficio, con l'indicazione dei valori ISEE e ISPE rideterminati d'ufficio, avverso la quale l'interessato può presentare, entro 10 giorni, osservazioni. In assenza di osservazioni o nel caso che le stesse non consentano il venir meno delle discordanze rilevate, l'accertamento si conclude e, nel caso di decadenza dal beneficio concesso, viene contestualmente redatto il verbale di accertamento che ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 81/2000, indica fra l'altro l'importo della sanzione in misura ridotta, di cui al successivo art. 7.
2. Il verbale di accertamento è trasmesso al servizio competente per la redazione degli atti di decadenza del beneficio, con i quali viene altresì disposta l'irrogazione della sanzione amministrativa.
3. In caso in cui le discordanze rilevate comportino il cambiamento della fascia di spettanza, ma si mantenga comunque il diritto al beneficio, non si procede alla redazione del verbale ma alla trasmissione al servizio competente delle discordanze rilevate e dei nuovi valori ISEE e ISPE ricalcolati, al fine di rideterminare il valore del beneficio da concedere allo studente e le eventuali somme da restituire.
4. Il verbale di accertamento viene notificato insieme alla comunicazione della decadenza dal beneficio concesso, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'accertamento.
5. La notifica degli atti di cui al comma 1 e 4 può avvenire anche a mezzo di consegna diretta allo studente, che controfirma per ricevuta.

Articolo 7

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento può essere pagata la sanzione in misura ridotta corrispondente ad un terzo degli importi indicati all' art. 4, unitamente a quanto dovuto per spese postali o di notifica.
2. Il pagamento in misura ridotta, entro il termine di cui al comma 1, estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.
3. Entro il termine per il pagamento in misura ridotta può essere presentata istanza di rateizzazione dell'importo stesso.

Articolo 8
PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, lo studente può presentare uno scritto difensivo o richiedere di essere ascoltato.
2. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, non si tiene conto dello scritto difensivo presentato, in quanto il pagamento ha effetto liberatorio.

Articolo 9
ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. Trascorsi i 60 giorni dalla data della notifica del verbale di accertamento, ed entro i 120 giorni successivi, esaminati gli eventuali scritti difensivi inoltrati o sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Dirigente responsabile dispone l'ingiunzione del pagamento della sanzione nella misura intera secondo quanto previsto all' art. 4, unitamente a quanto dovuto per spese postali o di notifica, o l'archiviazione.
2. Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine si procederà, tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro soggetto preposto, all'emissione di una cartella esattoriale con conseguente aggravio di spese e la possibilità di riscossione coattiva.
3. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione gli interessati possono richiedere il pagamento rateale della sanzione amministrativa intera.

Articolo 10
RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione di cui ai precedenti art. 7 e 9 viene concessa con le modalità di cui all'art. 13 del Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti.
2. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza del diritto alla rateizzazione e l'obbligo del pagamento immediato in un'unica soluzione dell'importo complessivo residuo. In caso di ulteriore inerzia si procede come previsto dal successivo art. 12.

Articolo 11
OPPOSIZIONE

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione gli interessati possono presentare ricorso presso l'Autorità indicata nell'ingiunzione.

Articolo 12
RISCOSSIONE COATTIVA

In caso di mancato pagamento dell'intera sanzione ingiunta o, in caso di rateizzazione, di due rate consecutive della stessa, si procede tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro soggetto preposto, all'emissione di una cartella esattoriale con conseguente aggravio di spese e la possibilità di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 698/81.

Articolo 13
COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA

L'Azienda, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del diritto allo studio collabora con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza al fine di rendere più incisivi i controlli sulle DSU.

Articolo 14
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento è fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.